ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

REGOLAMENTO INTERNO

PREAMBOLO

L'Organismo Congressuale Forense ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed ispira la Sua attività ai principi di:
- conservazione e tutela dell'indipendenza dell'Avvocatura (anche per gli aspetti economici)
- autonomia e libertà della professione forense
- difesa dei diritti fondamentali dei cittadini e per l'attuazione della giustizia.
Per il raggiungimento di tali finalità adotta il seguente regolamento per il suo funzionamento:

ART. 1 – IL REGOLAMENTO

1°) Il presente Regolamento disciplina e regola l'attività del Organismo Congressuale Forense.

ART. 2 – L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

1°) Le funzioni dell'Organismo Congressuale Forense sono disciplinate dalla legge n. 247/2012, dallo Statuto approvato nel XXXIIII Congresso nazionale Forense tenutosi a Rimini il 7/8 ottobre 2106 e dal presente regolamento.

2°) L'Organismo Congressuale Forense ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine:
a) cura l'elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione;
b) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale;
c) opera di concerto con il Consiglio Nazionale Forense, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale e, negli ambiti di sua competenza, con la Cassa Forese;
d) consulta le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche;
e) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
f) indice nel corso del triennio successive sessioni dei lavori congressuali su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute.

ART. 3– I COMPONENTI DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

1°) La partecipazione costante ed attiva alla vita del Organismo Congressuale Forense è dovere primario di ciascun Componente dell'Organismo Congressuale Forense.

2°) A cura del Segretario dell'Organismo Congressuale Forense vengono pubblicati sul sito dell'Organismo, i dati relativi alla presenza ed alla partecipazione dei singoli Componente dell'Organismo Congressuale Forense alle adunanze del Organismo Congressuale Forense.

3°) Ciascun Componente dell'Organismo Congressuale Forense è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni dell'Organismo Congressuale Forense ed in particolare prima dell'accettazione della carica dichiarare di non aver avuto nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; nonché è tenuto a fare nel corso del periodo in cui è in carica ogni altra dichiarazione prevista per legge o dallo Statuto.

ART. 4 – LE ADUNANZE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

1°) L' Organismo Congressuale Forense è convocato dal Coordinatore, almeno una volta al mese ed in ogni caso in cui vi sia necessità o urgenza. Le adunanze dell'Organismo sono tenute presso la sede dello stesso, oppure in altro luogo, sempre in Roma, comunicato dal Coordinatore e deciso dall'Ufficio di Coordinamento, ovvero in altra città, previa deliberazione assunta in una precedente riunione dell'Organismo Congressuale Forense.

2°) La convocazione ha luogo con invio, a mezzo posta elettronica (delete: certificata), ai Componenti dell'Organismo Congressuale Forense, almeno sette giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno, firmato dal Coordinatore, con l'indicazione del nominativo del relatore per ciascun argomento. L'ordine del giorno viene inviato anche al C.N.F. ed alla Cassa Forense di Previdenza, i cui Presidenti, o loro delegati, possono intervenire, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Organismo. L'o.d.g. viene inviato per conoscenza anche ai Consigli dell'Ordine circondariali e da questi inoltrato ai Delegati Congressuali e pubblicato sul sito internet dell'Organismo.

3°) Nei casi straordinari e urgenti, da esplicitarsi nell'avviso di convocazione, l'Organismo Congressuale Forense può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei Componenti dell'Organismo Congressuale Forense.

4°) Ogni Componente dell'Organismo Congressuale Forense, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla adunanza ed esplicitandone le ragioni, può chiedere al Coordinatore che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse che il Segretario comunicherà in apertura della seduta seguente.

5°) Le adunanze dell'Organismo Congressuale Forense sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di impedimento di questi e in sua vece, dal più anziano dei componenti

dell'Ufficio di Coordinamento .di cui all'art. 6, 2° comma, del presente regolamento.

6°) Durante lo svolgimento delle adunanze il Segretario, o chi ne svolga le funzioni vicarie ai sensi dell'art. 8, 4° comma del presente regolamento, redige verbale in forma sintetica; ciascun componente può chiedere di allegare al verbale dichiarazioni scritte da lui predisposte relativamente ai punti all'ordine del giorno. Tale verbale, viene inviato dal Segretario ai singoli componenti, viene letto ed approvato all'assemblea all'apertura della seduta successiva. Dopo la sua approvazione, il verbale viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Organismo Congressuale Forense e sottoscritto, oltre che dall'estensore come sopra, dal Coordinatore o da chi ne abbia assuntole veci durante la seduta ai sensi del 5° comma del presente articolo.

7°) Per la valida costituzione dell'Organismo Congressuale Forense è necessaria l'intervento della metà più uno del numero dei suoi Componenti. Le deliberazioni del Organismo Congressuale Forense sono prese a maggioranza dei presenti (delete: in caso di parità prevale il voto del Coordinatore). Il Coordinatore determina, di volta in volta, il metodo di votazione da adottarsi.

8°) Il Coordinatore dirige la discussione e assicura l'ordinato svolgimento dei lavori; dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento della valida costituzione dell'adunanza mediante appello nominale dei componenti; dichiara chiusa la seduta per esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno; provvede alla verifica della valida costituzione dell'adunanza in corso di seduta quando ne sia fatta richiesta.

9°) Le deliberazioni del Organismo Congressuale Forense sono assunte a maggioranza dei presenti, previa verifica della persistenza del numero legale.

10°) La votazione sui punti all'ordine del giorno è espressa in modo palese, per alzata di mano o per chiamata nominale, secondo quanto disposto dal Coordinatore. L'Organismo può determinare di volta in volta, con voto segreto e su richiesta della maggioranza dei presenti, i casi in cui si procede con voto segreto; è sempre richiesto il voto segreto per le elezioni del Coordinatore, del Segretario, del Tesoriere, dei Componenti dell'Ufficio di Coordinamento nonché per eventuali mozioni di sfiducia. Tranne che nel caso di votazione per l'elezione del Coordinatore, del Segretario, del Tesoriere e degli altri componenti dell'Ufficio di Coordinamento e per le mozioni di sfiducia, la votazione, ove si dovesse concludere con la parità dei voti, verrà immediatamente ripetuta con il metodo del voto palese e in tal caso, ove la parità dovesse ulteriormente persistere, prevarrà il voto espresso dal Coordinatore.

11°) Le deliberazioni dell'Organismo Congressuale Forense, sottoscritte dal Coordinatore o dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria e pubblicate sul sito internet dell'Organismo.

12°) L' Organismo Congressuale Forense tiene costantemente informati della propria azione e delle iniziative intraprese i Delegati Congressuali – anche tramite i propri componenti, il C.N.F., la Cassa Forense, le Unioni territoriali, i COA, nonché le Associazioni forensi e, nelle materie di loro competenza, quelle specialistiche e rimette agli iscritti informazioni ritenute utili per la conoscenza del suo operato e la condivisione dei problemi.

ART. 5 – I GRUPPI DI LAVORO

1°) Fermi il carattere e la struttura collegiale dell'Organismo Congressuale Forense ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento al Coordinatore, all'Ufficio di Coordinamento di cui all'art. 7, al Segretario ed al Tesoriere, l'Organismo Congressuale Forense può costituire al suo interno Gruppi di lavoro, sia per l'approfondimento di specifiche problematiche e la formulazione di proposte, sia con riferimento a settori di attività.

2°) Ciascun Gruppo di lavoro nomina, tra i propri componenti, il responsabile che riferirà all'Organismo i pareri, le proposte, i suggerimenti e le opinioni emerse nel corso dei lavori e terrà i rapporti con le associazioni maggiormente rappresentative e le associazioni specialistiche.

3°) L'Organismo Congressuale Forense istituisce (delete: anche con il concorso di componenti nominati dal COnsiglio Nazionale Forense) un Ufficio per il costante monitoraggio dell'attività legislativa. Tale Ufficio comunica ai componenti dell'Organismo ed al C.N.F. eventuali proposte legislative riguardanti la professione forense, nonché la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini e l'attuazione della giustizia, presentate o in discussione avanti il Parlamento e nei casi più rilevanti può suggerire all'Ufficio di Coordinamento se informarne gli iscritti ai sensi del comma 9) dell'art. 4.

4°) Le riunioni dei Gruppi di lavoro possono avvenire anche con sistemi di comunicazione a distanza. Il responsabile può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di cui all'art. 7 in cui si trattino argomenti relativi a materie di competenza del Gruppo di lavoro e limitatamente alla loro trattazione.

ART. 6 – IL COORDINATORE

1°) Il Coordinatore è nominato dall'Organismo Congressuale Forense nella prima adunanza a maggioranza semplice:

a) partecipa, quale componente di diritto, all'Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale Forense e ne coordina i lavori ai sensi dell'art. 3, 12° comma dello Statuto Congressuale;

b) ha la rappresentanza legale l'Organismo Congressuale Forense del quale indice e pre-

siede le adunanze, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno dopo aver consultato l'Ufficio di cui all'art. 7;
c) presiede alle attività del Organismo Congressuale Forense e si confronta in ogni Sua attività con i Componenti dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale;
d) presiede l'Ufficio di Coordinamento;
e) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2°) In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore ne esercita le funzioni il componente più anziano di iscrizione all'albo degli ulteriori due membri componenti dell'Ufficio di Coordinamento.

ART. 7 – L'UFFICIO DI COORDINAMENTO

1°) L'Ufficio di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore ed è composto, dal Segretario, dal Tesoriere e da due ulteriori componenti eletti nella prima adunanza a maggioranza che collaborano con il Coordinatore nella formulazione dell'ordine del giorno ed in ogni altra attività o funzione prevista nel presente regolamento.

2°) Il Coordinatore può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, ai Componenti dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense, ovvero anche ad altri componenti dell'Organismo, la partecipazione a manifestazioni ed ogni altra attività non riservate per legge, dallo statuto o dal presente Regolamento alla sua competenza esclusiva.

3°) L'Ufficio di Coordinamento collabora col Coordinatore ed è stabilmente consultato da quest'ultimo; le riunioni dello stesso – che possono avvenire anche con sistemi di comunicazione a distanza - sono sinteticamente verbalizzate dal Segretario, che trasmette copia del verbale a tutti i Componenti dell'Organismo Congressuale Forense.

ART. 8 – IL SEGRETARIO

1°) Il Segretario, nominato dall'Organismo Congressuale Forense nella prima adunanza a maggioranza, è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività dell'Organismo e, particolarmente:
a) collabora col Coordinatore e Ufficio di Coordinamento nell'attività generale di conduzione dell'Organismo;
b) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale dipendente dell'Organismo;
c) istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Organismo Congressuale Forense;
d) redige i verbali delle adunanze del Organismo Congressuale Forense, di cui cura la tenuta, e dell'Ufficio di Coordinamento;
e**)** controlla il regolare funzionamento delle Commissioni e dell'Ufficio per il costante

monitoraggio dell'attività legislativa;
f) raccoglie il materiale e la documentazione necessaria per la discussione nelle adunanze dell'Organismo.

2°) In caso di assenza o di impedimento del Segretario ne esercita le funzioni il componente meno anziano di iscrizione all'albo degli ulteriori due membri componenti dell'Ufficio di Coordinamento.

ART. 9 – IL TESORIERE

1°) Il Tesoriere è nominato dall'Organismo Congressuale Forense nella prima adunanza a maggioranza e svolge le seguenti funzioni:
a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Organismo Congressuale Forense, curando la contabilità e l'annotazione delle entrate e delle uscite;
b) è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica della spesa dell'Organismo Congressuale Forense;
c) redige trimestralmente una relazione, contenente i flussi di cassa e che specifichi la consistenza delle disponibilità residue dell'Organismo Congressuale Forense, che trasmette ai Componenti dell'Organismo Congressuale Forense;
d) redige ogni anno i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e le relative relazioni;
e) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;
f) comunica ed illustra all'Organismo Congressuale Forense la sua relazione sull'attività di tesoreria;
g) controlla e liquida il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei componenti l'Organismo e delle Commissioni.
h) propone, entro i limiti necessari a coprirne le spese, le somme da richiedere al C.N.F. per il funzionamento dell'Organismo, ne cura le richieste e gli incassi.

ART. 10 – IL BILANCIO

1°) L'Organismo Congressuale Forense, su proposta del Tesoriere, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva i progetti di bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e di quello preventivo per l'anno in corso, entrambi corredati da relazioni illustrative e dalle relazioni del Collegio dei Revisori, i cui componenti possono intervenire all'adunanza appositamente convocata; il Segretario, quindi, li trasmette al CNF che, entro il 28 febbraio successivo, fa pervenire il proprio parere. Entro il 15 marzo, il Segretario trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato dal CNF, ai Presidenti dei COA, unitamente all'avviso di convocazione, sottoscritto dal Coordinatore, di un'apposita assemblea, da svolgersi non prima di sette giorni liberi dalla data di trasmissione dell'avviso di convocazione ed entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci.

2°) L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Presidenti in carica o di loro delegati. Il Coordinatore dirige la discussione e assicura l'ordinato svolgimento dei lavori; dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento della valida costituzione dell'Assemblea mediante appello nominale dei presenti; all'Assemblea possono intervenire, il Segretario, il Tesoriere ed i componenti del Collegio dei Revisori.

ART. 11 – NORME DI CONTABILITÀ E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1°) Nessun pagamento può essere effettuato senza autorizzazione del Tesoriere, al quale deve essere preventivamente comunicata ogni proposta di delibera comportante un pagamento affinché attesti la capienza del relativo capitolo di bilancio, eccettuati quelli ordinari di gestione.

2°) Per l'acquisizione di forniture di materiale o di servizi di importo inferiore a Euro 3.000,00, purché non ripetitive, è consentito l'affidamento diretto da parte del Tesoriere; per l'acquisizione di beni, servizi o forniture di importo superiore a Euro 3.000,01 ed inferiore ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto previa delibera dell'O.C.F. nel rispetto di criteri di trasparenza ed economicità nelle scelte adottate e, se disposto, previa acquisizione di ameno tre preventivi.

3°) L'Organismo Congressuale Forense nomina il Collegio dei Revisori contabili, formato da 3 componenti iscritti all'albo degli Avvocati, che prestano la propria opera professionale gratuitamente: uno, con funzioni di Presidente del Collegio, indicato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e gli altri due eletti dall'Organismo Congressuale Forense nella prima adunanza utile. Il Collegio redige la sua relazione sui bilanci annuali da presentare all'approvazione. Il Collegio dei Revisori contabili dura in carica per la durata del Organismo Congressuale Forense ed ha specifica competenza in merito alla verifica del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale di ogni esercizio. L'incarico verrà svolto a titolo gratuito.

ART. 12 - DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED ADEGUAMENTO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1°) L'Organismo Congressuale Forense si adegua a tutte le disposizioni di legge e, specificatamente, alle misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati personali degli iscritti, così come previsto dal D.lgs n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), designando, se del caso, il responsabile del trattamento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 29 del citato D.lgs n. 196/03.

ART. 14 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente regolamento potranno essere disposte con delibera dell'Organismo approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi compo-

nenti.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1°) il bilancio preventivo riguardante l'anno 2017 viene approvato alla prima riunione dell'Organismo Congressuale Forense ed immediatamente trasmesso, a cura del Tesoriere, al C.N.F. al fine dell'emissione del suo parere e la conseguente approvazione e liquidazione, ai sensi dell'art. 7, 4° co., dello Statuto Congressuale,.

2°) Il presente regolamento, approvato nella seduta del 14.01.2017, entra in vigore lo stesso giorno.